

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778 dd. 3.2.2022: impianti FER- A.U. - competenza ARPA in conferenza di servizi

La sentenza in commento interviene in materia di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ricordando che la costruzione e l'esercizio degli stessi sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, la quale deve convocare l'apposita conferenza di servizi, cui sono tenute a partecipare tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, esprimendo i pareri di cui sono investite per legge. Tali pareri hanno sostanza e funzione propriamente codecisionale e non meramente consultiva, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento normativo di semplificazione procedimentale.

Tanto premesso, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ARPA, seppure dotata di soggettività giuridica pubblica, costituisce semplicemente un organo tecnico-consultivo della Regione. L'Agenzia, fuori dei casi in cui risulti espressamente e legalmente attributaria di funzioni di supporto per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. (ai sensi dell'art. 6 della l. r. n. 11/2001 e art. 4, comma 1, lett. o) – non ha competenze specifiche in materia di opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ciò non esclude, peraltro, che la Regione possa comunque, a fini di completezza ed adeguatezza istruttoria e, in ogni caso, con il limite del divieto di aggravio procedimentale di cui all'art. 1, comma 2 l. n. 241/1990, acquisire e valorizzare le valutazioni di ordine tecnico, correlate alla funzione ausiliaria di ordine consultivo (cfr. art. 16 l. n. 241/1990), facendole, all'occorrenza, proprie quale mero supporto giustificativo alle determinazioni di competenza.

Link:

https://portali.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201605522&nomeFile=202200778_11.html&subDir=Provvedimenti